



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 25.01.2017

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: Adesione alla Convenzione “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro-Ed.3, Lotto 4” per la sede dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L’Aquila (USRA) e per l’Ufficio Centralizzato espropri (UCE).

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio speciale per la città di L’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città di l’Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l’Aquila e dal Sindaco del comune di L’Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L’Aquila a tempo determinato;

Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco di L'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Visto il provvedimento del Comune di L'Aquila del 20.12.2016, prot. 0127499, con il quale è stata disposta la proroga del contratto di lavoro del Titolare USRA, ing. Raniero Fabrizi, fino al 31.12.2017;

Atteso che si rende necessario promuovere la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro come parte integrante della gestione generale dell'Amministrazione nonché contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori, che può tradursi in aumento di efficienza del sistema e, quindi, di produttività;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);

- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 502, Legge 208/2015, Legge di Stabilità per l'anno 2016);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che per l'acquisto della fornitura in oggetto, la Consip S.p.A., ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel cui ambito è previsto il Lotto 4 – Lazio e Abruzzo, in cui risulta aggiudicataria la Exitone Spa;

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto del servizio in oggetto attraverso l'adesione alla Convenzione CONSIP “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro-Ed.3, Lotto 4”;

Vista la richiesta preliminare di fornitura inviata dall'Ufficio alla Exitone Spa in data 11.11.2016 per la fornitura dei citati servizi;

Visto il Piano Dettagliato delle Attività, allegato alla presente determinazione, trasmesso dalla Exitone e controfirmato dall'Ufficio in data 25.01.2017, con il quale si propongono i servizi necessari richiesti al costo totale di € 23.570,90, oltre IVA pari ad € 2.210,52, per una spesa complessiva di € 25.781,42;

Visto l'ordine diretto di acquisto (OdA) n. 3468305 per la fornitura dei servizi sopracitati;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa il codice identificativo gara è il seguente: CIG Z111D14DCF;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede per l'Ufficio Speciale della Ricostruzione della città dell'Aquila a valere sulle trasferite dal Ministero dell'Interno per le spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale anno 2017;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede per l'Ufficio Centralizzato Espropri a valere sulle risorse stanziate dalla Delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 alla voce “Copertura di spese obbligatorie, art. 1, punto 1.1, comma 1, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere e in particolare, 80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione”, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di aderire alla Convenzione CONSIP “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro-Ed.3, Lotto 4”, per la fornitura dei servizi indicati nel PDA allegato alla presente determinazione, aggiudicata alla Exitone Spa con sede legale in Contrada Remingato SNC, 96011, Augusta (SR) per un costo di € pari ad 23.570,90, oltre IVA pari ad € 2.210,52, per una spesa complessiva di € 25.781,42;
2. di trasmettere, pertanto, ordinativo alla ditta Exitone Spa per la fornitura dei servizi dettagliati nel PDA e nell’ODA;
3. di impegnare la somma di € 19.336,42 IVA inclusa per l’Ufficio Speciale della Ricostruzione della città dell’Aquila;
4. di impegnare la somma di € 6.445,35 IVA inclusa per l’Ufficio Centralizzato Espropri;
5. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede per l’Ufficio Speciale della Ricostruzione della città dell’Aquila a valere sulle trasferite dal Ministero dell’Interno per le spese di funzionamento dell’Ufficio Speciale anno 2017;
6. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede per l’Ufficio Centralizzato Espropri a valere sulle risorse stanziate dalla Delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 alla voce “Copertura di spese obbligatorie, art. 1, punto 1.1, comma 1, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere e in particolare, 80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione”, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di stabilire che il codice identificativo gara (CIG) gara è il seguente: CIG Z111D14DCF;
8. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’USRA.

L’Aquila, 25 gennaio 2017

Il Titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell’Aquila

Ing. Raniero Fabrizi

